



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 20/05/2011

=====

ADDI' 20/05/2011 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CICCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	IOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\*OMISSIS

ASSENTE: TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N. 242

Oggetto:

Approvazione dello schema di convenzione con l'INPS ed autorizzazione alla costituzione di un "Fondo di garanzia" finalizzato a favorire l'accesso al credito delle imprese creditrici (PMT) della Regione Lazio o creditrici di società regionali ovvero di enti pubblici, locali e territoriali che vantano crediti specifici nei confronti della stessa Regione.



242 20 MAG. 2011 R

**Oggetto:** approvazione dello schema di convenzione con l'INPS ed autorizzazione alla costituzione di un "Fondo di garanzia" finalizzato a favorire l'accesso al credito delle imprese creditrici (PMI) della Regione Lazio o creditrici di società regionali ovvero di enti pubblici, locali e territoriali che vantano crediti specifici nei confronti della stessa Regione

## LA GIUNTA REGIONALE

- SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e Partecipazione;
- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche;
- VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni denominato "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";
- VISTO il D.M. 24 ottobre 2007 recante disposizioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- VISTO l'articolo 2, comma 11, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, recante disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti contributivi;
- VISTO quanto dispone il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione;
- VISTO l'articolo 4 del DPR 5 ottobre 2010 n.207 in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore;
- VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti dell'Autorità Garante in materia;
- VISTA la l.r. n. 11 del 22 maggio 1997 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1997 (art. 28 L.R. 11 aprile 1986, n. 17)" ed in particolare l'art. 52 che promuove la costituzione di Unionfidi Lazio S.p.A. e ne disciplina l'attività;
- PRESO ATTO che per effetto della fase di difficoltà attraversata dal sistema delle PMI del Lazio ed ai conseguenti problemi di ordine economico e finanziario è necessario attuare iniziative tese ad accompagnare le imprese in un percorso finalizzato alla correttezza degli adempimenti contributivi;
- TENUTO CONTO che molte delle PMI che manifestano situazioni debitorie nei confronti dell'INPS risultano aver maturato crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni per forniture rese o per prestazioni di lavoro;
- CONSIDERATO che le situazioni di difficoltà economica e di liquidità coinvolgono, in un momento di crisi generalizzato del sistema finanziario, anche le PP.AA. e nella fattispecie la Regione e molti degli enti locali territoriali;
- TENUTO CONTO che tali imprese talvolta non riescono a fare fronte agli obblighi di legge in materia di versamenti previdenziali per il mancato pagamento, nei tempi previsti, di quanto loro dovuto dalle PP.AA.;



242-20 MAG. 2011 R

- CONSIDERATO** che in assenza del corretto adempimento degli obblighi contributivi alle imprese non viene rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva con conseguente impossibilità di ottenere il pagamento delle loro forniture o opere da parte delle Stazioni Appaltanti, nonché di non poter partecipare a gare ed appalti pubblici;
- CONSIDERATO** che a seguito di tale situazione vengono attivate dall'INPS le procedure legislative per l'affidamento ad Equitalia del recupero di tali somme, cui può far seguito l'avvio di procedure esecutive e la conseguente segnalazione alla centrale rischi da cui discendono ulteriori difficoltà nell'attività dell'impresa;
- CONSIDERATO** che l'azienda può rientrare in una condizione di regolarità contributiva con l'INPS attraverso la presentazione e l'accoglimento di una domanda di dilazione;
- TENUTO CONTO** che in taluni casi la concessione della dilazione è subordinata alla presentazione da parte dell'azienda di idonea garanzia fideiussoria;
- RILEVATA** la fondamentale esigenza del mantenimento e dello sviluppo dei processi produttivi ed occupazionali da parte delle imprese nel territorio regionale, favorendo qualsiasi iniziativa per il rientro dal debito e tesa al rispetto della corretta contribuzione delle gestioni previdenziali e assicurative;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, le pubbliche amministrazioni e i soggetti ad essi equiparati possono concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- RITENUTO** di approvare lo schema di convenzione con l'INPS allegato A alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- CONSIDERATO** che nell'ambito degli strumenti e delle risorse finanziarie esistenti ed affidate in gestione alla società strumentale della rete regionale, Unionfidi Lazio S.p.A., esistono strumenti e risorse finanziarie compatibili con le finalità del Fondo di garanzia previsto dallo schema di convenzione con l'INPS allegato A alla presente deliberazione;
- ATTESO** che la presente Deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

#### DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante della presente deliberazione;

- di approvare lo schema di convenzione con l'INPS allegato A alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Regionale alla Programmazione Economica, Ricerca ed Innovazione provvederà ad adottare gli atti necessari per costituire il Fondo di garanzia previsto dallo schema di convenzione con l'INPS allegato A alla presente deliberazione nell'ambito degli strumenti e delle risorse finanziarie esistenti ed affidate in gestione alla società strumentale della rete regionale, Unionfidi Lazio S.p.A..

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul BURL



Allegato A

IL PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 23 MAG. 2011





ALLEG. alla DELIB. N. 242 M  
DEL 20 MAG. 2011



ALLEGATO A

## SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Roma tra la Regione Lazio (di seguito denominata "Regione") nella persona del Presidente

E

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito denominato "INPS") nella persona del Presidente

**VISTO** il D.M. 24 ottobre 2007 recante disposizioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva;

**VISTO** l'articolo 2, comma 11, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, recante disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti contributivi;

**VISTO** quanto dispone il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione;

**VISTO** l'articolo 4 del DPR 5 ottobre 2010 n.207 in materia di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell'esecutore e del subappaltatore;


**VISTO** il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti dell'Autorità Garante in materia;

**PRESO ATTO** che per effetto della fase di difficoltà attraversata dal sistema delle PMI del Lazio ed ai conseguenti problemi di ordine economico e finanziario è necessario attuare iniziative tese ad accompagnare le imprese in un percorso finalizzato alla correttezza degli adempimenti contributivi;

**TENUTO CONTO** che molte delle PMI che manifestano situazioni debitorie nei confronti dell'INPS risultano aver maturato crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni per forniture rese o per prestazioni di lavoro;

**CONSIDERATO** che le situazioni di difficoltà economica e di liquidità coinvolgono, in un momento di crisi generalizzato del sistema finanziario, anche le PP.AA. e nella fattispecie la Regione e molti degli enti locali territoriali;





**TENUTO CONTO** che tali imprese talvolta non riescono a fare fronte agli obblighi di legge in materia di versamenti previdenziali per il mancato pagamento, nei tempi previsti, di quanto loro dovuto dalle PP.AA.;

**CONSIDERATO** che in assenza del corretto adempimento degli obblighi contributivi alle imprese non viene rilasciato il Documento Unico di Regolarità Contributiva con conseguente impossibilità di ottenere il pagamento delle loro forniture o opere da parte delle Stazioni Appaltanti, nonché di non poter partecipare a gare ed appalti pubblici;

**CONSIDERATO** che a seguito di tale situazione vengono attivate dall'INPS le procedure legislative per l'affidamento ad Equitalia del recupero di tali somme, cui può far seguito l'avvio di procedure esecutive e la conseguente segnalazione alla centrale rischi da cui discendono ulteriori difficoltà nell'attività dell'impresa;

**CONSIDERATO** che l'azienda può rientrare in una condizione di regolarità contributiva con l'INPS attraverso la presentazione e l'accoglimento di una domanda di dilazione;

**TENUTO CONTO** che in taluni casi la concessione della dilazione è subordinata alla presentazione da parte dell'azienda di idonea garanzia fideiussoria;

**RILEVATA** la fondamentale esigenza del mantenimento e dello sviluppo dei processi produttivi ed occupazionali da parte delle imprese nel territorio regionale, favorendo qualsiasi iniziativa per il rientro dal debito e tesa al rispetto della corretta contribuzione delle gestioni previdenziali e assicurative.


**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, le pubbliche amministrazioni e i soggetti ad essi equiparati possono concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune.


## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1**

L'INPS darà un supporto alla REGIONE per analizzare con continuità e sistematicità lo stato di difficoltà delle aziende che possono avvalersi del Fondo di Garanzia di cui al successivo articolo 2, al fine di consentirne anche la pianificazione delle attività, fornendo periodicamente dati statistici aggregati e anonimi relativi al numero totale di aziende con attività nella regione che presentano una esposizione debitorie e il loro ammontare complessivo.

La Regione e l'INPS concordano di attivare procedure, anche telematiche, per agevolare le verifiche, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000,





autocertificazioni prodotte dalle imprese ai fini di accedere ai servizi del Fondo di garanzia di cui al successivo articolo 2.

## **Articolo 2**

La Regione Lazio costituisce un fondo di garanzia, ovvero nelle more istituisce un apposita sezione di un fondo di garanzia esistente (in seguito il "Fondo"), finalizzato a favorire l'accesso al credito delle imprese creditrici (PMI) della Regione Lazio o creditrici di società regionali ovvero di enti pubblici, locali e territoriali che vantano crediti specifici nei confronti della stessa Regione.

## **Articolo 3**

La Regione, compatibilmente con le contingenti disponibilità di cassa, si impegna a versare direttamente all'INPS, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, gli importi del debito contributivo dell'impresa fino alla concorrenza del credito vantato dalla stessa verso la Regione.

Diversamente la Regione potrà rilasciare, attraverso il Fondo:

- Garanzia diretta all'INPS finalizzata all'accoglimento della richiesta di dilazione dell'obbligo contributivo, canalizzando i pagamenti relativi ai crediti delle imprese a garanzia dell'effettivo pagamento di quanto dovuto;
- Garanzia rilasciata a Banca convenzionata per la concessione di un finanziamento bancario destinato al pagamento del debito contributivo attraverso l'anticipazione di credito garantito dal suddetto fondo e con rimborso, a scadenza, di capitale ed interessi (24 mesi), canalizzando i pagamenti relativi ai crediti delle imprese direttamente agli istituti di credito finanziatori.

## **Articolo 4**

La presente convenzione acquista efficacia a partire dalla data di effettiva costituzione del Fondo previsto dall'articolo 2.

## **Articolo 5**

Con successivo provvedimento saranno individuati gli strumenti e le modalità operative per l'attuazione della presente convenzione.

## **Articolo 6**

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli





adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Ciascuna Parte, in qualità di autonoma titolare del trattamento, assicura che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

Nella medesima qualità, ciascuna Parte assicura altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge; per l'effetto, ciascuna di esse ha cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, in qualità di incaricati, hanno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del citato decreto legislativo.

#### **Articolo 7**

La presente convenzione ha la durata di 24 mesi, dalla data della sottoscrizione.

Essa può essere prorogata o modificata su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi per atto scritto.

Ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione, dandone comunicazione scritta all'altra con un preavviso di almeno 3 mesi. La Parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta indirizzata all'altra.

Qualora, a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che rendono la presente convenzione contrastante con il perseguimento del pubblico interesse, si verifici - per il perseguimento delle medesime finalità - la impossibilità di adeguarne il testo alle nuove norme, la presente convenzione si risolve di diritto.

Le comunicazioni previste dal presente articolo hanno la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

per la Regione Lazio

per l'Istituto Nazionale della  
Previdenza Sociale

